



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario (relatore)

a seguito dell'adunanza pubblica del 4 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 27;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito anche "Testo unico del pubblico impiego" o "TUPI");

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo n. 14/CONTR/2000, come modificato dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

ESAMINATO il decreto n. 3335 del 12.10.2023 del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito anche "USR"), pervenuto alla Corte in data 18 ottobre 2023, recante il conferimento di un incarico dirigenziale non generale per lo svolgimento di funzioni tecnico-ispettive presso l'Ufficio scolastico regionale al *OMISSIS* a decorrere dal 20 novembre 2023 per la durata di un triennio;

VISTI il foglio di rilievo formulato dal Magistrato Istruttore (prot. C.d.c. n. 25665 dell'11 dicembre 2023) e la nota di risposta dell'amministrazione prot. USR n. 40834 del 29 dicembre 2023;

VISTA l'istanza di deferimento al Collegio (prot. C.d.c. n. 47 del 2 gennaio 2024) che il Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti ha formulato ritenendo condivisibili i dubbi di legittimità prospettati dal Magistrato Istruttore nella relazione prot. C.d.C. n. 46 del 2 gennaio 2024;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 2 gennaio 2024 mediante la quale la Presidente della Sezione regionale di controllo ha convocato il Collegio in adunanza pubblica per l'esame dell'atto e la pronuncia sul visto e la registrazione;

UDITI, in rappresentanza dell'Amministrazione nell'adunanza pubblica del 4 gennaio 2024, il dott. Daniele Zani, dirigente dell'Ufficio I "Servizio legale", e il dott. Franco Gallo, coordinatore del servizio ispettivo per la Lombardia;

UDITO nell'adunanza pubblica, e nella successiva camera di consiglio, il magistrato relatore, dott.ssa Iole Genua;

PREMESSO IN FATTO

- In data 18.10.2023 veniva presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo il decreto n. 3335 del 12.10.2023 con cui il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ministero dell'Istruzione e del merito ha conferito al dott. *OMISSIS* l'incarico di dirigente con funzioni tecnico-ispettive presso l'USR per la Lombardia con decorrenza dal 20 novembre 2023 per la durata di tre anni. Tra gli allegati trasmessi alla Sezione unitamente al decreto veniva fornito, altresì, l'avviso di interpello (prot. n. 25712 del 6 settembre 2023) a firma del direttore generale dell'USR Lombardia, atto presupposto nella sequenza procedimentale, avente a oggetto: *"Procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale non generale*

per lo svolgimento di funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., e, in subordine, ai sensi del comma 6 del medesimo decreto".

- Con foglio di rilievo prot. C.d.c. n. 25665 dell'11 dicembre 2023, dubitando della legittimità del provvedimento soggetto a controllo, il Magistrato Istruttore, oltre a rilevare talune violazioni di carattere formale, sottoponeva all'Amministrazione una richiesta di chiarimenti volta ad acclarare principalmente due ordini di questioni concernenti la gestione del procedimento amministrativo preordinato al conferimento dell'incarico in esame:

- 1) il fondamento giuridico della procedura seguita dall'Amministrazione per addivenire al conferimento dell'incarico dirigenziale;
- 2) l'imparzialità della commissione preposta alla valutazione delle candidature.

In particolare, con riferimento ai dubbi di legittimità concernenti la procedura seguita dall'USR, considerati il tenore testuale dell'oggetto dell'interpello prodromico al conferimento dell'incarico e i relativi contenuti, il Magistrato Istruttore richiedeva i seguenti chiarimenti: *"Tenuto conto del carattere di eccezionalità del conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti sprovvisti della qualifica dirigenziale rispetto alla regola costituzionale del reclutamento mediante pubblico concorso, si chiede di illustrare le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a omettere, all'interno del predetto avviso, ogni riferimento al comma 5-bis dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, così precludendo ai dirigenti di ruolo dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o di organi costituzionali di partecipare alla procedura.*

Si chiede, inoltre, di esplicitare le ragioni per cui l'avviso prot. n. 25712 del 6 settembre 2023 specifichi che "le candidature saranno valutate avuto riguardo ai seguenti criteri deducibili dal curriculum vitae: a) formazione universitaria e post-universitaria in discipline scientifiche e/o tecnologiche, nonché esperienze pregresse di insegnamento nelle medesime materie", illustrando, quindi, i motivi alla luce dei quali la formazione nonché l'esperienza di insegnamento in materie scientifiche o tecnologiche siano state ritenute titolo preferenziale ai fini dello svolgimento della funzione tecnico-ispettiva.

Si chiede, inoltre, di indicare a quali fra i candidati alla procedura in esame sia stato attribuito punteggio riferito alla formazione in discipline scientifiche/tecnologiche nonché a esperienze pregresse di insegnamento nelle medesime materie."

Con riferimento ai dubbi circa l'imparzialità della commissione preposta alla valutazione delle candidature, il Magistrato Istruttore richiedeva chiarimenti in merito a taluni profili di criticità emergenti dalla lettura degli atti, e in particolare:

- 1) la coincidenza di due terzi dei componenti della commissione valutatrice con i membri della commissione occupatasi della valutazione delle candidature nell'ambito di una precedente procedura, bandita con interpello n. 715 del 12.01.2023 (*"Procedura per il conferimento di incarico*

dirigenziale non generale per lo svolgimento di funzioni tecnico-ispettive, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.L.gs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i."), conclusa con l'individuazione del medesimo *OMISSIS* quale aggiudicatario dell'incarico, e oggetto di ritiro in autotutela ad opera dell'USR a seguito di deferimento della questione alla Sezione regionale di controllo in sede di controllo preventivo di legittimità;

2) la violazione degli obblighi dichiarativi in materia di conflitti di interessi e di possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei componenti di commissioni per la selezione a pubblici impieghi, previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e dalle leggi disciplinanti l'accesso ai pubblici impieghi.

- Con nota del 29.12.2023 (prot. Ufficio Scolastico Regionale n. 40834) l'Amministrazione trasmetteva le proprie controdeduzioni al rilievo preventivo.
- Le argomentazioni addotte dall'Amministrazione non sono state ritenute idonee a superare i rilievi formulati e la questione è stata, quindi, deferita al Collegio.
- Nell'adunanza pubblica del 4 gennaio 2024 i rappresentanti dell'Amministrazione hanno illustrato le ragioni sottese al provvedimento in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antefatto. Il d.d.g. n. 356 del 22.02.2023, recante conferimento al *OMISSIS* dell'incarico di dirigente con funzioni tecnico-ispettive presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Prima di procedere all'analisi del provvedimento oggetto dell'odierno esame (d.d.g. n. 3335 del 12.10.2023) e degli atti antecedenti nella sequenza procedimentale caratterizzati da profili di illegittimità, occorre subito ricordare come lo stesso presenti uno stretto collegamento con un precedente, analogo, procedimento attivato dall'USR per la Lombardia nel corso dei primi mesi dell'anno 2023, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001, ai fini del conferimento di un incarico dirigenziale non generale con funzioni tecnico-ispettive.

La procedura bandita in quell'occasione mediante avviso pubblico prot. n. 715 del 12.01.2023 - rivolta esclusivamente a personale esterno privo di qualifica dirigenziale - si era conclusa con l'adozione del d.d.g. n. 356 del 22.02.2023, mediante il quale era stato disposto l'affidamento dell'incarico dirigenziale tecnico-ispettivo al medesimo *OMISSIS* ; detto decreto era stato poi oggetto di ritiro in autotutela da parte dell'Amministrazione, a seguito dei rilievi svolti da questa Corte e del conseguente deferimento della questione al Collegio.

In quell'occasione i rilievi dell'Organo di controllo avevano riguardato, in estrema sintesi, l'indebita pretermissione dei dirigenti interni che avrebbero potuto candidarsi ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, e, conseguentemente, la mancata dimostrazione del previo accertamento della presenza nei ruoli dell'Amministrazione di risorse dirigenziali in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico - vizio avente carattere assorbente rispetto a ogni altra illegittimità procedurale - nonché l'aprioristica declaratoria di inammissibilità delle candidature presentate dai dirigenti scolastici.

2. Esame del provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale (d.d.g. n. 3335 del 12.10.2023) e del presupposto avviso per il conferimento di un incarico dirigenziale per lo svolgimento di funzioni tecnico-ispettive (prot. USR. n. 25712 del 6.09.2023). Illegittimità per violazione dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs n. 30 marzo 2001, n. 165.

Preliminarmente, è necessario evidenziare che il controllo preventivo di legittimità si estende agli atti presupposti del provvedimento che ne è oggetto ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nella misura in cui gli stessi inficiano l'atto sottoposto al controllo.

Nel caso di specie, risalendo la catena procedimentale, è stato acclarato che il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale al *OMISSIS* (d.d.g. n. 3335 del 12.10.2023) ha mutuato, in via derivata, i vizi di legittimità di cui risulta inficiato dal presupposto interpello del 6 settembre 2023 (prot. USR n. 25712), mediante il quale l'USR per la Lombardia ha bandito una "*procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale non generale per lo svolgimento di funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., e, in subordine, ai sensi del comma 6 del medesimo decreto*". Nel procedimento in questione l'USR ha provveduto alla verifica dell'esistenza di risorse dirigenziali interne e accertato la mancata presentazione di candidature di personale dirigenziale di ruolo ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001; ha quindi proceduto al conferimento dell'incarico, *per saltum*, ai sensi del comma 6, a soggetto privo di qualifica dirigenziale.

2.1. Indebita esclusione del personale munito di qualifica dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni o di organi costituzionali dalla possibilità di partecipare alla selezione. Violazione dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

Come accennato, l'interpello del 6 settembre 2023 bandito dall'USR si rivolgeva *in primis*, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, ai dirigenti di ruolo del Ministero dell'istruzione e del merito preposti a strutture amministrative dell'Amministrazione centrale o periferica, e, in subordine, a persone dotate di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19. Per effetto di siffatta formulazione, la partecipazione alla procedura selettiva in questione è risultata preclusa

ai dirigenti di ruolo dipendenti da amministrazioni pubbliche diverse dal Ministero procedente o da organi costituzionali, che avrebbero potuto concorrere qualora il bando avesse fatto riferimento anche al comma 5-bis del ridetto articolo 19 del Testo unico del pubblico impiego, il quale prevede che *“ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti”*.

Appare evidente come il *modus procedendi* dell'USR non abbia tenuto nella dovuta considerazione la circostanza per cui il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dall'art. 19, commi da 1 a 6, del d.lgs. n. 165/2001 valuta come *“assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale”*, e che risultino pertanto sprovvisti della qualifica dirigenziale (cfr. Sez. centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazioni n. 5/2018/PREV e n. SCCLEG/4/2022/PREV; di recente, anche Cons. Stato, Sez. VII, sent. 7.12.2023, n. 10627, pronunciatosi in merito all'abuso, da parte dell'Agenzia delle entrate, del ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi di qualifica dirigenziale). Occorre, infatti, evidenziare che il carattere eccezionale del ricorso a professionalità esterne costituisce un precipitato della regola costituzionale in base alla quale l'ordinario canale di conferimento di incarichi dirigenziali individua quali destinatari coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale previsto dalla legge per l'accesso al ruolo dirigenziale a garanzia del migliore andamento dei pubblici uffici. È stato già affermato da questa Corte come l'eccezionale modalità di copertura di posti di funzione dirigenziale prevista dal comma 6 del ridetto art. 19 rivesta un carattere residuale rispetto all'intero sistema delineato dall'art. 19 e, pertanto, anche rispetto al canale di reclutamento previsto dal comma 5-bis (cfr. Sez. reg. contr. Campania del. n. 102/2018/PREV). Per quanto rileva ai fini del presente controllo, la descritta graduazione del sistema di provvista dirigenziale si trova pienamente recepita nella direttiva del Ministro dell'Istruzione n. 5 del 5 gennaio 2021 recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

L'ordinamento positivo pone, infatti, precisi limiti al ricorso alla dirigenza esterna, privilegiando, per l'accesso alla qualifica dirigenziale, il ricorso a procedure selettive pubblicistiche finalizzate ad assicurare una elevata qualità del personale, e, quale naturale destinataria degli incarichi di livello dirigenziale, la dirigenza di ruolo (cfr., *ex plurimis*, SS.RR. in sede di controllo n. 12/CONTR/2011).

Più precisamente, dall'impianto normativo tracciato dal legislatore nell'art. 19, commi da 1 a 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, emerge un sistema piramidale di regolazione dell'affidamento degli incarichi dirigenziali, che sottende una netta differenziazione, sottolineata da univoca giurisprudenza, tra l'istituto giuridico della "qualifica" dirigenziale, attribuita a tempo indeterminato salva revoca per responsabilità dirigenziale (art. 21 TUPI), e l'istituto dell'incarico dirigenziale, necessariamente a tempo determinato (cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Calabria, n. 2/2009).

In quest'ottica la legge prevede che gli incarichi dirigenziali debbano, di norma, essere assegnati ai dirigenti della medesima amministrazione conferente, i quali fisiologicamente hanno diritto a ricoprire un incarico (art. 19, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 165/2001). Rispetto a tale regola di reclutamento, il legislatore prevede poi due eccezioni attraverso le quali è possibile l'affidamento di un incarico dirigenziale a tempo determinato a soggetti esterni, non appartenenti ai ruoli dirigenziali istituiti dall'amministrazione conferente ai sensi dell'art. 23 TUPI (cfr. Sez. reg. contr. Campania del. n. 102/2018/PREV).

La prima di tali eccezioni alla regola di reclutamento posta dal comma 5 dell'art. 19 – in virtù della quale, giova ribadirlo, gli incarichi dirigenziali devono, di norma, essere assegnati ai dirigenti della medesima amministrazione conferente – si rinviene nell'immediatamente successivo comma 5-bis, che consente *"il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, senza tuttavia derogare al requisito del possesso della qualifica dirigenziale (e ai connessi standard qualitativi assicurati dal pubblico concorso), realizzando nel contempo un ampliamento del potere di conferimento ed un moderato e temporaneo sistema di "mobilità" dei dirigenti (con inferenze positive anche in termini di arricchimento delle loro esperienze professionali) tra amministrazioni diverse"* (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Calabria, n. 2/2009).

La seconda eccezione è, invece, rappresentata dal canale di reclutamento di personale esterno e anche privo di qualifica dirigenziale, che riveste carattere residuale rispetto all'intero sistema delineato dall'art. 19 TUPI e consente di attingere a un bacino più ampio rispetto a quello delle unità dirigenziali già presenti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni al fine di acquisire professionalità esterne altamente specializzate e qualificate (deliberazione n. SCCLEG/36/2014/PREV).

Tanto ricordato, e riportando l'attenzione sul comma 5-bis dell'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è necessario osservare che il *favor* legislativo nei confronti di siffatto canale di copertura degli incarichi di funzione dirigenziale è stato confermato dalla recente riforma introdotta dall'art. 3, comma 3-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (*"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*), conv., con mod., in legge 6 agosto 2021, n. 113,

che, al fine di promuovere la mobilità dei dirigenti pubblici, ha disposto la cessazione dell'efficacia delle percentuali precedentemente contenute nell'art. 19, comma 5-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia dall'8 agosto 2021.

Tale *ius superveniens*, e la conseguente caducazione dei contingenti numerici che, prima della riforma, risultavano apposti alla provvista di personale acquisibile ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, TUPI, non sono affatto ignoti all'USR, che ha dichiarato di averne fatto applicazione in occasione di un diverso provvedimento sottoposto al vaglio di questa Corte (cfr. controdeduzioni dell'USR al rilievo formulato con riferimento al d.d.g. n. 3577 del 26.08.2022), così come sono applicati da ulteriori uffici ministeriali (cfr., ad esempio, l'avviso di disponibilità e attivazione procedura di interpello per il conferimento di un incarico di livello dirigenziale non generale prot. n. 556 del 22.09.2022 pubblicato dal Ministero dell'università e della ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali).

Di conseguenza non appare persuasiva l'argomentazione – svolta nelle controdeduzioni relative al presente procedimento, e sovrapponibile a quella formulata in occasione del controllo sul precedente decreto d.d.g. n. 356 del 22.02.2023 – concernente l'asserita esistenza di un vincolo nel contingente numerico degli incarichi dirigenziali non generali conferibili ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, che risulterebbe posto dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 241 del 22.03.2018, in quanto quest'ultimo ormai risalente provvedimento rappresenta una fonte secondaria attuativa di una norma di rango primario non più in vigore dall'8 agosto 2021.

Priva di pregio appare, inoltre, l'osservazione svolta dall'USR in sede di adunanza pubblica, secondo la quale le percentuali previste dal comma 5-bis dell'art. 19 TUPI non sarebbero state integralmente caducate dalla novella normativa, considerata la presenza nel vigente secondo periodo del citato comma della seguente formulazione: *“I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6”*. È agevole osservare, al riguardo, che fino al 7 agosto 2021 la norma da ultimo richiamata si trovava contenuta nel terzo periodo del comma 5-bis dell'art. 19 TUPI, il quale faceva seguito al secondo periodo del medesimo comma, recante il seguente tenore: *“Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia”*.

È di palmare evidenza come l'aggettivo *“suddetti”* contenuto nell'attuale secondo periodo rimasto all'interno del vigente comma 5-bis si riferisca ai caducati limiti percentuali che erano stabiliti nel

periodo abrogato per effetto della riforma. È inoltre evidente come detto periodo sia rimasto nel disposto normativo in virtù di un mero disguido nel coordinamento finale del testo, come peraltro risulta confermato nel dossier del 2 agosto 2021 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati al D.L. 80/2021 – A.C. 3243, nel quale, considerata l’abolizione dei contingenti numerici all’applicazione del comma 5-bis dell’art. 19 TUPI, si rinviene il seguente suggerimento di *drafting*: *“si valuti la necessità di sopprimere, per ragioni di coordinamento formale, il terzo periodo del comma 5-bis del suddetto articolo 19 del D.Lgs. n. 165, che dispone in ordine all’aumento dei limiti percentuali soppressi dal comma 3-bis”*.

Per le considerazioni svolte, l’accertata violazione del comma 5-bis dell’art. 19 TUPI determina l’illegittimità dell’intera procedura con carattere assorbente rispetto a tutte le altre illegittimità ed è già, di per sé, sufficiente a supportare la ricusazione del visto. Il Collegio, tuttavia, non può esimersi dal valutare, in via graduata, le argomentazioni difensive dell’Amministrazione con riferimento a tutte le altre contestazioni e osservazioni di cui alla relazione di deferimento.

2.2. Illogicità e irragionevolezza dell’inserimento, all’interno dell’interpello, di un criterio di valutazione delle candidature non previsto dalla disciplina legislativa del concorso a dirigente tecnico-ispettivo. Insufficiente motivazione delle ragioni di preferenza per il candidato individuato quale destinatario dell’incarico: violazione dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

2.2.1. Illogicità e irragionevolezza di uno dei criteri preferenziali previsti nell’interpello. - Procedendo con l’esame del secondo dei principali vizi rilevati nella procedura, il Collegio osserva come l’interpello prot. n. 25712 del 6 settembre 2023 bandito dall’USR Lombardia abbia imposto un criterio preferenziale che non trova riscontro nella declinazione legislativa dei requisiti per l’accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, contenuta agli articoli 419 e seguenti del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione). L’interpello in questione specificava, infatti, che *“le candidature saranno valutate avuto riguardo ai seguenti criteri deducibili dal curriculum vitae: a) formazione universitaria e post-universitaria in discipline scientifiche e/o tecnologiche, nonché esperienze pregresse di insegnamento nelle medesime materie, con riferimento ai settori 9, 10, 13, 14, 15 e 16 di cui all’art. 1 del D.D.G. MPI 30.01.2008”*. La formulazione del testo dell’interpello, dunque, considerava elemento preferenziale, oltre alla formazione in ambito scientifico o tecnologico, anche (come lascia intendere la congiunzione *“nonché”*) il requisito del pregresso svolgimento di attività di docenza nei medesimi ambiti.

L’istruttoria ha consentito di appurare che il decreto del direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione del 30.01.2008 (*“D.D.G. MPI 30.01.2008”*) richiamato nella clausola sopra riportata corrisponde a un risalente bando di concorso pubblico per esami finalizzato alla

copertura di posti di dirigente tecnico pubblicato dall'allora Ministero della Pubblica Istruzione, che, pur contenendo all'art. 1 una previsione di riparto del personale per settori, non disattendeva la regola di fonte primaria (art. 420 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nel testo vigente alla data del 30.01.2008) che, ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente tecnico-ispettivo, esige il titolo universitario senza dettare criteri preferenziali a favore dei titolari di lauree in materie scientifiche. Il bando di concorso del 2008, anzi, individuava nell'accertamento delle competenze giuridiche il parametro di verifica della professionalità richiesta per l'esercizio della funzione di dirigente tecnico ispettivo, stabilendo, quali materie oggetto delle tre prove scritte, il diritto amministrativo, la contabilità di stato e la legislazione scolastica, e, quali materie oggetto della prova orale, in aggiunta alle predette, il diritto costituzionale, il diritto civile e processuale civile, con particolare riguardo al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e alla giurisdizione sul relativo contenzioso, il diritto e la procedura penale, il diritto dell'UE, oltre a ulteriori scienze sociali, quali la scienza dell'amministrazione e della comunicazione (art. 6 d.d.g. MPI 30.01.2008).

Ancora, la ragionevolezza del criterio preferenziale in parola appare ulteriormente smentita dai contenuti del recente schema di *«Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 420, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»* elaborato dal competente Ministero, come integrato dal parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione approvato nella seduta plenaria n. 110 del 21.09.2023 (prot. AOODGOSV n. 30900 del 21.09.2023), il quale individua - massimamente nelle scienze giuridiche, pedagogiche e in ulteriori scienze sociali - le materie oggetto delle prove (preselettiva, scritta e orale) per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico-ispettivo.

Pare opportuno riportare di seguito per estratto un breve passaggio nel quale il citato parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione mette in risalto l'avvenuto superamento, ad opera del legislatore, proprio di quella distinzione in settori formativi che, di contro, veniva posta dall'USR Lombardia a legittimazione del criterio preferenziale contenuto nel proprio interpello: *“l'art. 419 del Testo Unico, come modificato dall'art. 58, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 106/2021, ha infatti previsto l'istituzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti amministrativi, della sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nella quale collocare il personale ispettivo tecnico del Ministero dell'istruzione e del merito e ne ha definito nuove modalità di reclutamento. Rispetto alla precedente disciplina, che prevedeva il reclutamento di un contingente di ispettori tecnici per ciascuno dei settori formativi, suddiviso in ulteriori sotto-settori relativi alle diverse aree disciplinari della scuola secondaria, le nuove modalità prevedono la selezione di un unico profilo di dirigente tecnico reclutato tra il personale dirigente scolastico e personale docente ed educativo di qualsiasi grado di istruzione in possesso di 10 anni di anzianità complessiva”*.

In definitiva, tenuto conto dei requisiti che il vigente ordinamento esige per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico-ispettivo, non è dato comprendere la distinzione, rinvenibile nelle schede di valutazione dei candidati elaborate dalla commissione, tra titoli universitari e post-universitari ed esperienze di insegnamento ritenuti *"coerenti con il profilo"* e titoli ed esperienze *"non coerenti con il profilo"*, per i quali era prevista l'attribuzione di un punteggio sensibilmente inferiore.

Parimenti, la preferenza per i titolari di *"formazione universitaria e post-universitaria in discipline scientifiche e/o tecnologiche"* e, cumulativamente (*"nonché"*), di *"esperienze pregresse di insegnamento nelle medesime materie"* non pare trovare una ragionevole giustificazione neppure alla luce delle aree di attività proprie della funzione ispettiva (accertamenti ispettivi, supporto ai processi formativi, supporto al processo di valutazione, supporto tecnico-didattico-pedagogico) - come peraltro elencate nel decreto del Ministro dell'Istruzione n. 41 del 21.02.2022, recante *"Modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva"* richiamato nel decreto n. 3335/2023 - per la padronanza delle quali, come peraltro evidenziato da attenta dottrina, appare invece indispensabile un'adeguata conoscenza delle scienze giuridiche e di talune ulteriori scienze sociali.

In definitiva, dall'introduzione di requisiti che appaiono non del tutto coerenti con l'incarico da conferire e tali da restringere in maniera irragionevole la platea dei possibili aspiranti discende la non rispondenza dell'interpello ai principi di selettività e trasparenza che devono informare ogni procedura di accesso ai pubblici impieghi, come già rilevato da questa Corte in sede di controllo preventivo di legittimità in situazioni analoghe (cfr. SCCLEG/5/2018/PREV).

Va anche osservato che il contraddittorio attivato con l'Amministrazione non ha consentito di appurare le ragioni per le quali il nuovo interpello (prot. n. 25712 del 6 settembre 2023) abbia individuato criteri valutativi preferenziali non previsti all'interno del precedente interpello n. 715 del 12.01.2023, parimenti finalizzato al conferimento di un incarico di dirigente tecnico-ispettivo.

Quest'ultimo elemento di contraddittorietà tra i due interPELLI, a parità di posto messo a bando, in uno con le non persuasive osservazioni svolte dall'Amministrazione circa l'attuale prevalenza di personale munito di formazione ed esperienza umanistica nell'ambito del corpo ispettivo, non consente di ritenere superabili i dubbi circa l'irragionevolezza e l'arbitrarietà della previsione di un criterio discriminatorio privo di fondamento giuridico. Non è superfluo rammentare, al riguardo, come i canoni di ragionevolezza e logicità delle scelte amministrative, che impongono la corrispondenza dell'azione pubblica ai fini predeterminati dalla legge e a regole di razionalità operativa, costituiscano un invalicabile limite di matrice costituzionale all'esercizio del potere connotato da elementi di discrezionalità.

Non da ultimo, l'introduzione del criterio preferenziale in questione, oltre a palesarsi illogica, irragionevole e anticoncorrenziale, conduce anche alla violazione del comma 6 dell'art. 19 TUPI,

nella misura in cui l'interpello non rende in alcun modo intellegibili le ragioni per le quali il possesso di formazione e l'esperienza di insegnamento in ambito scientifico definirebbe la *"particolare e comprovata qualificazione professionale"* che, sola, può legittimare il ricorso a siffatto eccezionale canale di reclutamento.

2.2.2. *Insufficiente motivazione delle ragioni di preferenza per il candidato individuato quale destinatario dell'incarico: violazione dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.* - La violazione del comma 6 dell'art. 19 TUPI nella vicenda in esame si apprezza anche sotto il profilo dell'insufficiente motivazione delle ragioni di preferenza del candidato individuato quale destinatario dell'incarico, motivazione che avrebbe dovuto consentire di ripercorrere l'iter logico - argomentativo seguito dalla commissione ed essere ancora più articolata e pregnante trattandosi del conferimento di un incarico a un soggetto privo di qualifica dirigenziale (cfr. Sez. reg. contr. Campania, delibere n. 1/2021/PREV e n. 165/2021/PREV).

In primo luogo, il d.d.g. n. 3326 del 10.10.2023, mediante il quale, all'esito dei lavori della commissione di valutazione, è stato individuato il candidato cui destinare l'incarico dirigenziale, non risulta adeguatamente argomentato, né offre contezza del percorso valutativo effettuato. Il decreto in questione, peraltro adottato da una delle persone che componevano la commissione di valutazione, si limita a dare conto del fatto che *"dagli atti della commissione, risulta che il *OMISSIS* ha conseguito la valutazione più alta, e che, in relazione alla natura ed alle caratteristiche del profilo dirigenziale da ricoprire, risulta essere in possesso delle qualità, attitudini e competenze professionali richieste"*. Aniché esteriorizzare le proprie valutazioni sulla *"particolare e comprovata qualificazione professionale"* del candidato prescelto, il decreto direttoriale rinvia all'esito dei lavori della commissione, la quale - a sua volta - si limita a riportare, negli schemi di valutazione allegati ai verbali dei lavori, l'esito del punteggio numerico assegnato ad ogni candidato, da cui non emergono, tuttavia, le ragioni per le quali la commissione ha ritenuto che le competenze in materia geografica vantate dal *OMISSIS* integrassero quelle necessarie capacità ed esperienze professionali tali da garantire che detto candidato potesse svolgere l'incarico al meglio rispetto agli altri candidati.

Ancor meno argomentato appare il d.d.g. n. 3335 del 12.10.2023 recante la vera e propria attribuzione al *OMISSIS* dell'incarico dirigenziale, che si limita unicamente a richiamare *"la determinazione direttoriale prot. 3326 del 10/10/2023, di individuazione del soggetto il cui profilo professionale risulta maggiormente idoneo all'assegnazione dell'incarico in parola, per titoli ed esperienze professionali che risultano coerenti con l'incarico stesso"*.

È opportuno ricordare come sia statuizione costante della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato di questa Corte, in sede di

vaglio di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del comma 6 dell'art. 19 TUPI, che *“la scelta di professionalità - anche dei funzionari interni - deve essere effettuata seguendo modalità idonee ad assicurare l'individuazione dei più titolati che possano garantire la migliore gestione della cosa pubblica, attraverso un percorso valutativo di cui deve essere data contezza motivazionale compiuta”* (deliberazione n. SCCLEG/5/2018/PREV). Gli apprezzamenti compiuti dall'amministrazione *“devono essere esteriorizzati in modo da consentire tuttavia all'organo di controllo la verifica della rispondenza dei titoli in relazione all'incarico che si viene ad attribuire. In buona sostanza il giudizio espresso dall'Amministrazione richiede pur sempre la possibilità di un riscontro in sede di controllo”* (deliberazione n. SCCLEG/13/2004/p). In definitiva, l'amministrazione conferente ha il dovere di rendere pienamente conoscibili le ragioni per le quali il soggetto prescelto viene ritenuto in grado di assicurare al meglio lo svolgimento dell'incarico rispetto agli altri aspiranti, in modo che l'argomentata esplicitazione delle ragioni stesse sia ostensiva di un percorso valutativo condotto con modalità trasparenti ed effettivamente selettive, idonee alla migliore valutazione delle professionalità in competizione.

In conclusione, nel caso in esame la mera somma algebrica dei punteggi attribuiti ai singoli candidati non vale ad esplicitare il percorso valutativo svolto dalla commissione e non rende pienamente comprensibile, prima che verificabile, il processo decisionale seguito, con conseguente violazione anche dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale esige che la motivazione dell'atto esterni i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

L'assenza dei presupposti del legittimo ricorso alla dirigenza esterna, verificata in concreto mediante l'accertamento dei molteplici profili di illegittimità connotanti il provvedimento, induce a ritenere che l'Amministrazione abbia adottato gli atti in violazione di legge per contrasto, oltre che con l'art. 19, comma 5-bis, anche con lo stesso comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Il conferimento dell'incarico a soggetto privo della qualifica dirigenziale è stato effettuato, quindi, in violazione dei precisi limiti imposti dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.

Si procede ora all'esame delle altre osservazioni formulate nella relazione di deferimento, per verificare se le stesse possano o meno essere superate alla luce delle argomentazioni frapposte dall'Amministrazione, ricordando che le relative illegittimità, nel caso di specie, risultano, comunque, assorbite dall'acclarata violazione del comma 5-bis e del comma 6 dell'art. 19 più volte richiamato.

3. Sulla commissione valutatrice.

3.1. Composizione della commissione valutatrice.

L'istruttoria ha consentito di accertare che nella procedura selettiva conclusasi con il d.d.g. n. 3335/2023 l'Amministrazione ha reiterato, nella misura dei 2/3 - e quindi della maggioranza dei componenti, essendo l'organo valutativo composto da tre membri - la composizione della commissione occupatasi della prima procedura definita con il d.d.g. n. 356 del 22.02.2023.

Vale la pena di rilevare, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza amministrativa, nel caso di rinnovazione di una procedura concorsuale, l'invarianza della commissione comporta la violazione dei precetti costituzionali che regolano la corretta azione amministrativa, informandola ai generali principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza (art. 97 Cost.), parità di accesso agli uffici (artt. 3 e 51 Cost.). Si afferma, infatti, che l'agente pubblico può definirsi imparziale solo quando sia effettivamente libero da "pre-giudizi", ossia dall'essersi già pronunciato sulla medesima situazione giuridica (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, Sent. n. 764/2006; T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. n. 62/2004).

La giurisprudenza ha anche affermato che la necessità di far luogo alla rinnovazione dell'organo valutatore è tanto maggiore quanto minore sia il numero dei candidati e quanto più la procedura sia connotata da elementi di discrezionalità, come nel caso di specie, caratterizzato non soltanto dalla previsione di criteri di valutazione eterogenei rispetto all'incarico da ricoprire, ma anche dalla presenza in commissione della figura che aveva approvato il nuovo bando modificando i criteri di selezione previsti dal precedente interpello (cfr., per un caso affine, Sez. reg. contr. Campania n. 165/2021/PREV).

Non appaiono persuasive, sul punto, le osservazioni dell'USR circa l'irrinunciabilità della presenza in commissione del direttore generale - atteso il contenuto della direttiva ministeriale n. 5 del 5 gennaio 2021 - e del coordinatore del servizio ispettivo per la Lombardia. È evidente, infatti, che la direttiva ministeriale disciplinante il conferimento degli incarichi dirigenziali, che individua in via generale e astratta i criteri per la composizione delle commissioni di valutazione nell'ambito del Ministero, deve essere coordinata con le fonti sovraordinate, compresa la normativa in materia di prevenzione della corruzione, e con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Amministrazione, ossia l'atto amministrativo generale di prevenzione della corruzione calibrato sulla singola amministrazione.

3.2. Violazione degli obblighi di verifica dell'assenza di conflitti di interessi e della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai componenti della commissione.

3.2.1. Giova aggiungere anche che nel procedimento in esame è mancato l'espletamento delle verifiche endoprocedimentali che la legge impone a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

3.2.2. L'Amministrazione, infatti, non ha proceduto neanche all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza di conflitti di interessi in capo ai componenti della commissione di valutazione.

Si è già osservato come la maggioranza della commissione giudicatrice versasse nella causa tipica di conflitto di interessi indicata all'art. 51, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere “*conosciuto*” della questione in una precedente fase della vicenda procedimentale, o si trovasse ad ogni modo di fronte a “*gravi ragioni di convenienza*” (art. 51, c. 2, c.p.c.; art. 7 d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62) che, peraltro, avrebbero dovuto indurre i funzionari interessati ad astenersi in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente (art. 7, d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62; art. 6-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241) nonché dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 adottato dall'Amministrazione (Sez. 2, cap. 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*, par. 2.3.2.4 *Conflitto d'interesse*). Nondimeno, l'Amministrazione non ha adempiuto all'obbligo di acquisizione delle dichiarazioni dei conflitti di interessi previsto non soltanto dalla normativa in materia di anticorruzione ma anche dal risalente articolo 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (“*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”), il quale, rubricato “*Adempimenti della commissione esaminatrice*”, dispone che “*i componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile*”.

Non è superfluo evidenziare nella presente sede come la consolidata giurisprudenza amministrativa affermi univocamente che le cause d'incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c. - risalente norma attraverso la quale la clausola generale del divieto di adottare decisioni in situazioni di conflitto di interessi ha fatto ingresso nella legislazione di rango primario - sono estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa e segnatamente alla materia concorsuale, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio di ogni funzione pubblica (*ex multis*, Cons. Stato Sez. VI, sent. 30.07.2013, n. 4015).

L'obiettivo del principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. è che le scelte adottate dall'organo siano compiute nel rispetto della regola dell'equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico. L'ulteriore, e complementare, interesse pubblico perseguito dal sistema risiede nella cura dell'interesse immateriale della P.A. non soltanto a essere imparziale, ma anche ad apparire tale (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 667 del 5.03.2019; Cons. Stato Sez. IV, sent. 16.11.2023, n. 9850).

3.2.3. L'istruttoria ha consentito di accertare che l'Amministrazione non ha, inoltre, provveduto all'accertamento delle condizioni di "legittimazione e onorabilità" che, a termini di legge, devono essere soddisfatte da chiunque abbia parte in commissioni per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni (art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, art. 9, comma 3, d.p.r. n. 487/1994, art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001).

3.2.4. Risultano, per vero, acquisite agli atti del procedimento le dichiarazioni rese dai componenti della commissione e dal personale ausiliario *"ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del predetto d.lgs. n. 39/2013"*. Al riguardo, è appena il caso di segnalare che il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 tipizza le cause di inconferibilità e incompatibilità rilevanti *"ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico"* (art. 1, comma 1), e non già i conflitti di interessi rispetto a singoli procedimenti amministrativi, com'è, appunto, il procedimento per la selezione di un soggetto cui affidare un pubblico impiego.

Né può assumere rilievo la controdeduzione proposta dall'USR, secondo la quale la stessa si sarebbe determinata a fare applicazione di una norma non pertinente rispetto alla fattispecie *"solo in una logica di buon senso"*, che l'avrebbe indotta a optare *"per il modello di dichiarazione di cui al d.lgs. 8 aprile n. 39 del 2013, ritenendo che la medesima potesse essere presidio contro il rischio di realizzazione di un conflitto d'interesse e il verificarsi di situazioni di incompatibilità in un'accezione più ampia"*.

Infine, gli obblighi dichiarativi in questione non possono ritenersi validamente espletati, in via postuma, per effetto della tardiva sottoscrizione delle dichiarazioni - ad opera dei membri della disciolta commissione - solo in data 29.12.2023, al fine di riscontrare la richiesta di integrazione documentale formulata dal Magistrato Istruttore, che intendeva acquisire prova dell'assolvimento delle verifiche dettate dalla normativa anticorruzione all'atto dello svolgimento delle operazioni concorsuali e non certo in un momento successivo.

3.2.5. Può giovare, al riguardo, osservare quanto si legge nella mappatura dei processi a rischio corruttivo allegata al PIAO 2023-2025 adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito che, in relazione al processo *"Gestione delle procedure di reclutamento del personale del Ministero"*, individua quali rischi tipici *"l'inserimento nel bando di clausole illegittime ed irregolare composizione delle commissioni di concorso (...), la mancata comunicazione di conflitti di interesse"*.

3.3. Temporanea assenza di uno dei componenti della commissione. Superamento del rilievo.

Occorre, infine, dare atto che gli elementi forniti dall'USR attraverso le proprie controdeduzioni scritte e il contraddittorio in adunanza pubblica hanno determinato il superamento dell'osservazione, svolta in sede istruttoria, circa la temporanea assenza di uno dei membri della commissione valutatrice dai lavori svolti in data 5 ottobre 2023.

4. Sulla identificazione del destinatario nel provvedimento amministrativo di conferimento dell'incarico dirigenziale e nell'atto presupposto (d.d.g. n. 3326 del 10.10.2023) recante individuazione del candidato vincitore.

Nella relazione di deferimento il magistrato istruttore ha osservato che il decreto n. 3335/2023 e il presupposto d.d.g. n. 3326 del 10.10.2023, recante individuazione del candidato destinatario dell'incarico posto a bando, non indicano i dati anagrafici del designato *OMISSIS* ; ai fini della relativa identificazione, soltanto nel decreto n. 3335/2023 viene riportato il numero di codice fiscale dell'interessato, mentre il d.d.g. n. 3326 del 10.10.2023 difetta di ogni indicazione dei dati anagrafici e fiscali della persona designata come destinataria dell'incarico.

Al riguardo, le argomentazioni svolte dall'Amministrazione, concernenti asserite esigenze di tutela dei dati personali, non possono ritenersi idonee al superamento del rilievo in argomento.

Sullo specifico punto giova far presente come sia l'ANAC che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali abbiano anche di recente evidenziato che la *ratio* delle norme che garantiscono la pubblicità degli atti concernenti le procedure assunzionali poste in essere dalla pubblica amministrazione è quella di consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e alla collettività il controllo diffuso sulla legittimità dell'azione amministrativa e sul perseguimento delle finalità istituzionali. Di tal che, per regola generale, l'eventuale carattere eccedente dei dati contenuti negli atti delle procedure selettive deve essere apprezzato non in sede di formazione degli atti, bensì nella successiva fase della pubblicazione *online* degli stessi. In altri termini, le esigenze di minimizzazione del rischio di diffusione dei dati delle persone fisiche devono essere tutelate dall'Amministrazione attraverso l'oscuramento degli stessi prima di procedere alla pubblicazione degli atti.

5. I termini del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Appurata l'illegittimità del provvedimento in esame, occorre ricordare che, in base all'articolo 27 della legge 24.11.2000, n. 340, il termine previsto per lo svolgimento del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti è pari a 60 giorni, con sospensione dello stesso per il periodo intercorrente tra le richieste istruttorie della Corte dei conti e le risposte delle amministrazioni. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 27 della legge 24.11.2000, n. 340, i provvedimenti sottoposti a controllo preventivo acquistano efficacia dopo l'espletamento del controllo della Corte nei termini prescritti dalla legge con la registrazione dell'atto, o dopo il decorso di detti termini senza che la Corte si sia pronunciata. Considerato che il decreto in esame indicava quale termine di decorrenza dell'incarico il 20 novembre 2023, e che lo stesso è stato trasmesso all'Ufficio di controllo in data 18 ottobre 2023, l'eventuale esecuzione dell'atto prima dell'esito del controllo della Corte dei conti determina, in

capo all'Amministrazione, ogni responsabilità inerente e conseguente. Al riguardo giova richiamare quanto esplicitato dalla Sezione centrale di controllo legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nella deliberazione 16 settembre 2009, n. 10 in merito alla necessità che l'Amministrazione, nell'adozione dei propri provvedimenti, tenga conto anche dei termini del controllo, nonché, dalla deliberazione n. 148/2021/PREV della Sezione regionale di controllo per la Campania, che ha avuto occasione di ribadire che *"in considerazione della natura necessaria del controllo preventivo, l'atto non può essere posto in esecuzione prima che si concluda il procedimento di controllo, poiché manca del requisito dell'efficacia"*).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ricusa il visto e la registrazione del decreto del direttore generale n. 3335 del 12.10.2023 del Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di conferimento al *OMISSIS* dell'incarico di dirigente con funzioni tecnico-ispettive presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Dispone che copia della deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all'Amministrazione, che sia pubblicata sul sito istituzionale della stessa ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e che l'Amministrazione informi questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 gennaio 2024.

Il Relatore
(dott.ssa Iole Genua)

Il Presidente
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il
26 gennaio 2024
Il funzionario preposto
ai servizi di supporto
(Susanna De Bernardis)